

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE

(Causa C-650/21 ⁽¹⁾, Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull'età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all'anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani)

(2023/C 205/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: FW, CE

con l'intervento di: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Finanzamt Österreich

Dispositivo

1) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l'inquadramento di un dipendente pubblico è determinato sulla base della sua anzianità nella tabella retributiva di un previgente regime retributivo giudicato discriminatorio nella parte in cui consentiva unicamente di prendere in considerazione, ai fini del computo di tale anzianità, i periodi ammissibili precedenti all'assunzione del dipendente prestati a partire dall'età di 18 anni, escludendo quelli svolti prima di tale età, laddove tale normativa prevede che una rettifica dei periodi ammissibili del dipendente svolti prima della sua assunzione, come inizialmente calcolati, sia effettuata determinando una data di riferimento comparativa, ai fini della quale sono ora presi in considerazione, per determinare detta anzianità, i periodi ammissibili precedenti all'assunzione compiuti prima del compimento del diciottesimo anno di età di tale dipendente qualora, da un lato, per quanto riguarda i periodi prestati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, siano presi in considerazione solo gli «altri periodi» da prendere in considerazione per metà e, dall'altro, detti «altri periodi» siano aumentati da tre a sette anni, ma siano solo presi in considerazione quando superano una durata di quattro anni.

2) Il principio della parità di trattamento, quale sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, e il principio della certezza del diritto

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano ad una normativa nazionale che prevede, per quanto riguarda i dipendenti pubblici per i quali una procedura volta a ridefinire la loro posizione nella tabella retributiva era pendente al momento della pubblicazione di una modifica legislativa del regime retributivo comprendente tale tabella, che le retribuzioni siano ricalcolate conformemente alle nuove disposizioni relative alla data di riferimento comparativa, disposizioni che comportano nuove limitazioni per quanto riguarda la portata massima dei periodi ammissibili, cosicché una discriminazione fondata sull'età contraria agli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, non è eliminata, mentre un siffatto calcolo non è effettuato per i dipendenti per i quali una procedura avente oggetto identico, avviata in precedenza, sia già stata conclusa con una decisione definitiva, fondata su una data di riferimento fissata in modo più favorevole in forza del precedente regime retributivo le cui disposizioni, considerate discriminatorie dal giudice nazionale, sono state disapplicate in attuazione diretta del principio della parità di trattamento previsto dal diritto dell'Unione.

3) Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede che i periodi di apprendistato svolti presso un ente territoriale nazionale siano computati integralmente, nell'ambito della determinazione della data di riferimento comparativa, unicamente qualora il dipendente interessato sia stato assunto dallo Stato dopo una certa data, mentre i periodi di apprendistato siano computati per metà, essendo soggetti a una detrazione forfettaria, qualora il dipendente interessato sia stato assunto dallo Stato prima di tale data.

(¹) GU C 73 del 14.2.2022

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Brink's Lituania» UAB / Lietuvos bankas

(Causa C-772/21 (¹), Brink's Lithuania)

[Rinvio pregiudiziale – Protezione dell'euro dalla falsificazione – Regolamento (CE) n. 1338/2001 – Articolo 6, paragrafo 1 – Prestatori di servizi di pagamento che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote – Decisione BCE/2010/14 – Articolo 6, paragrafo 2 – Individuazione delle banconote in euro non idonee alla circolazione – Controlli automatici di idoneità delle banconote – Requisiti minimi pubblicati sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE) e modificati di tanto in tanto – Ambito di applicazione razione personae – Portata degli obblighi dei soggetti che operano con il contante – Valore vincolante – Principio della certezza del diritto]

(2023/C 205/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Brink's Lituania» UAB

Convenuta: Lietuvos bankas

Dispositivo

1) L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012,

deve essere interpretato nel senso che:

i requisiti minimi previsti da tale disposizione non si applicano ai soggetti che operano con il contante quando questi ultimi eseguono i controlli automatici d'idoneità delle banconote in euro.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2010/14, come modificata, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, come modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008,